

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1367 DELL'1 SETTEMBRE 2023

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi in area carsica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi).

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Regime di aiuto

Articolo 3 Dotazione finanziaria

Articolo 4 Soggetti beneficiari

Articolo 5 Interventi ammissibili a contributo

Articolo 6 Spese ammissibili

Articolo 7 Importi massimi di spesa e intensità del contributo

Articolo 8 Presentazione della domanda

Articolo 9 Istruttoria e concessione del contributo

Articolo 10 Modifiche agli interventi

Articolo 11 Rendicontazione

Articolo 12 Proroghe

Articolo 13 Erogazione in via anticipata

Articolo 14 Erogazione di acconti

Articolo 15 Erogazione del saldo

Articolo 16 Divieto di cumulo degli aiuti

Articolo 17 Disposizioni finali

Allegato A Domanda di contributo

Allegato B Delega alla realizzazione dell'intervento

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina, in attuazione dell'articolo 17, comma 1 bis della legge regionale 7 novembre 2019, n.17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), le modalità e i criteri per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi nelle aree ricadenti nel territorio di competenza degli Enti di decentramento regionale di Trieste e di Gorizia definite ad alta pericolosità nella Carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata al Piano regionale antincendio boschivo, di cui agli articoli 7 e 22 della legge regionale 7 novembre 2019 n. 7 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi) e pubblicata sul sito della Regione alla pagina: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA37>.

Articolo 2. Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

Articolo 3. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 100.000,00 per l'anno 2023.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo:
 - a) i soggetti privati e pubblici proprietari di foreste situate nelle aree di cui all'articolo 1;
 - b) i soggetti privati o pubblici che, all'atto della presentazione della domanda, dispongono di una delega da parte di tutti i proprietari di cui alla lettera a) alla presentazione della domanda e alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo. La delega, redatta secondo il modello allegato A al presente bando, deve riguardare tutte le particelle catastali interessate dagli interventi, come definiti dall'articolo 5;
 - c) i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali situate nelle aree di cui all'articolo 1;
 - d) gli enti locali;
 - e) gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva nelle aree di cui all'articolo 1.
2. È esclusa dal sostegno la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5. Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di prevenzione antincendio boschivo consistenti in:
 - a) manutenzione ordinaria della viabilità agro silvo-pastorale di accesso alle foreste, intesa quale:
 - taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente sul sedime della strada con eventuale asportazione delle ceppaie e degli apparati radicali;
 - taglio della vegetazione arbustiva per una fascia di almeno 3 metri dai bordi della strada;
 - taglio selettivo della vegetazione arborea per una fascia di almeno 3 metri dai bordi della strada, con rilascio di un esemplare indicativamente ogni 3 – 5 metri, con priorità per le specie autoctone e gli esemplari migliori e dominanti, di maggior statura; nel caso di ceppaie policormiche saranno scelti 1-2 polloni di maggior diametro meglio conformati e vigorosi;
 - potatura dei rami di esemplari arborei cresciuti a ridosso del sedime della strada o nelle fasce adiacenti che possano ostacolare il transito dei mezzi antincendio boschivo.
 - b) realizzazione o mantenimento di aree aperte e fasce di protezione nelle aree di interfaccia, finalizzate alla salvaguardia delle abitazioni e delle infrastrutture, mediante interventi selettivi sulla vegetazione esistente quali:
 - sfalcio e decespugliamento;
 - riduzione o ripulitura della vegetazione arbustiva;
 - taglio e asportazione di piante arboree (o di parti di esse) secche o deperienti;
 - diradamento o spalcatura della vegetazione arborea, con particolare riguardo alle conifere e alle specie ad elevata infiammabilità;
 - asporto o cippatura in loco del materiale vegetale proveniente dai tagli e dalle potature.
2. Tutto il materiale vegetale proveniente dai tagli e dalle potature dovrà essere asportato o tritato in loco, in modo da non costituire un potenziale pericolo per lo sviluppo o propagazione degli incendi. Nelle aree oggetto di intervento dovranno essere tagliati gli esemplari di *Ailanthus altissima* ad ogni stadio di sviluppo.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con i programmi e gli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi definiti nel Piano regionale antincendio boschivo.
4. Sono ammissibili al contributo gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda di contributo.

Articolo 6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 5;
 - b) le spese tecniche di progettazione e direzione lavori degli interventi di cui all'articolo 5, nella misura del 10% delle spese di cui alla lettera a);
 - c) le spese sostenute per acquisto di motoseghe, decespugliatori e sramatori, per un importo massimo pari al 10% delle spese di cui alla lettera a);
 - d) le spese per l'acquisto di carburanti, per un importo massimo pari al 5% delle spese di cui alla lettera a).
2. Le spese di cui al comma 1 sono quantificate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di contributo, di cui all'articolo 8.
3. Non sono ammissibili a contributo:
- a) le spese sostenute in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - b) i contributi in natura;
 - c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
 - d) le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature diverse da quelle indicate dal comma 1, lettera c).

Articolo 7. Importi massimi di spesa e intensità del contributo

1. La dimostrazione dell'entità della spesa preventivata è effettuata, in sede di presentazione della domanda, attraverso la seguente documentazione:
 - a) per le spese per l'esecuzione degli interventi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a): preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, completo di data, contenente la descrizione analitica e quantitativa delle opere e delle lavorazioni da svolgere, il prezzo unitario, il prezzo complessivo, i costi dell'eventuale trasporto e della manodopera;
 - b) per le spese tecniche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b): preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del professionista o dello studio, completo di data, con la descrizione sintetica dell'attività da svolgere;
 - c) per le spese per l'acquisto delle attrezzature di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c): preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, completo di data, contenente le quantità, la descrizione analitica e le caratteristiche tecniche delle attrezzature, il prezzo unitario, il prezzo complessivo, i costi dell'eventuale trasporto.
2. Il contributo viene concesso in misura pari al 100% dei costi ammissibili.
3. Il costo massimo ammissibile della domanda di contributo, per ogni soggetto richiedente, è 50.000,00 euro.

Articolo 8. Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2023.
2. La domanda di contributo è redatta secondo il modello allegato B ed è presentata all'Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia, di seguito Ispettorato, mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricezione della PEC.
3. Alla domanda di contributo sono allegati:
 - a) atti di delega, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario;
 - b) relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, comprensiva di planimetrie e riferimenti catastali, sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - c) quadro riepilogativo delle spese;
 - d) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis, pubblicata sul sito della Regione all'indirizzo: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA1/>;
 - e) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;
 - f) dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% prevista sui contributi dagli enti pubblici, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imprese sui redditi);

- g) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale.

Articolo 9. Istruttoria e concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. I contributi sono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili, di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento delle risorse, le domande non finanziate vengono archiviate trascorso un anno dal giorno 31 ottobre 2023.
3. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna domanda:
 - a) ne verifica l'ammissibilità e la completezza;
 - b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
 - c) predispose ed invia al Servizio foreste e Corpo forestale, di seguito Servizio, l'esito dell'istruttoria, unitamente alla denominazione completa del beneficiario, a data e ora di arrivo della domanda, spese dichiarate, spese ammissibili, contributo concedibile.
4. Il Direttore del Servizio, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito di cui al comma 3, lettera c), adotta il decreto di concessione del contributo e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.
5. Il decreto di concessione indica l'importo concesso, i termini e le modalità di rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11.
6. Gli interventi sono conclusi entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Articolo 10. Modifiche agli interventi

1. Le modifiche dell'intervento sono preventivamente autorizzate dall'Ispettorato, a seguito di richiesta del beneficiario, corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione tecnica relativa alle modifiche stesse.
2. Le modifiche autorizzate possono comportare la riduzione del contributo concesso e non ne determinano in alcun caso l'aumento.

Articolo 11. Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione, i beneficiari presentano all'Ispettorato la seguente documentazione:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - c) eventuale quadro di raffronto nel caso di modifiche degli interventi finanziati.

Articolo 12. Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi è prorogabile fino ad un massimo di sei mesi su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ispettorato entro il termine indicato dal decreto di concessione.
2. L'Ispettorato esamina la richiesta di proroga e, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, invia il parere al Servizio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di concessione della proroga entro i quindici giorni dal ricevimento del parere dell'Ispettorato e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 13. Erogazione in via anticipata

1. Il beneficiario che ha natura di impresa può chiedere l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 50% del contributo concesso.
2. La domanda è presentata all'Ispettorato ed è corredata da fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

3. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di erogazione in via anticipata entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori.

Articolo 14. Erogazione di acconti

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un acconto del contributo dopo aver sostenuto almeno il 50% dei costi ammissibili.
2. La liquidazione dell'acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
3. La domanda di liquidazione dell'acconto è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 11, comma 1.
4. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione dell'acconto entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 15. Erogazione del saldo

1. La domanda di liquidazione del saldo è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 11, comma 1.
2. L'Ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione del saldo entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 16. Divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.

Articolo 17. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 17/2019 e della legge regionale 7/2000.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI IN AREA CARSICA

(da compilarsi da parte di tutti i proprietari delle aree interessate dall'intervento finanziato)

articolo 4 comma 1 lett. b) del Bando

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il __/__/__

codice fiscale _____ telefono: _____

e-mail: _____ PEC: _____

in qualità di:

persona fisica

legale rappresentante di: denominazione _____ con sede legale a

_____ in via/piazza _____ n° _____

codice fiscale _____ P.IVA. _____, Telefono: _____

e-mail: _____ PEC: _____

DICHIARA

(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000,

di essere proprietario

di essere comproprietario

delle aree interessate dagli interventi di prevenzione antincendio boschivo individuate catastalmente:

COMUNE CENSUARIO	FOGLIO	PARTICELLA/E	SUB

(se comproprietario) di agire anche in nome e per conto degli altri comproprietari.

DELEGA

_____ alla presentazione della domanda di contributo e alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo.

Luogo e data _____

(firma)

La dichiarazione è sottoscritta con firma digitale e trasmessa in formato elettronico o sottoscritta con forma autografa e trasmessa con allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI IN AREA CARSICA**

ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Bando

All'Ispettorato Forestale
di Trieste e Gorizia

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il __/__/__,
Codice Fiscale _____ telefono: _____
e-mail: _____ PEC: _____

in qualità di

- persona fisica
- legale rappresentante di (denominazione) _____
con sede legale a _____ CAP _____ in via/piazza _____ n° _____,
Codice Fiscale _____, P.IVA. _____ Telefono: _____
_____ e-mail: _____ PEC: _____

in qualità di:

- proprietario
- comproprietario
- delegato
- possessore, titolare, singolo o associato, della gestione di superfici forestali
- ente locale
- ente esponenziale della collettività denominata _____
- titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva _____

CHIEDE

la concessione di un contributo per la realizzazione di un intervento di prevenzione antincendio di cui all'articolo 5 del Bando, descritto e rappresentato graficamente nella relazione allegata alla presente domanda:

- manutenzione ordinaria della viabilità agro silvo-pastorale di accesso alle foreste;
- realizzazione o mantenimento di aree aperte e fasce di protezione nelle aree di interfaccia, finalizzate alla salvaguardia delle abitazioni e delle infrastrutture, mediante interventi selettivi sulla vegetazione esistente.

ALLEGA:

- a) atti di delega, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario;
- b) relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, comprensiva di planimetrie e riferimenti catastali, sottoscritta da un tecnico abilitato;
- c) quadro riepilogativo delle spese;
- d) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA1/>);
- e) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;

- f) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale;
- g) dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4 per cento prevista sui contributi dagli enti pubblici, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imprese sui redditi).

Luogo e data _____

(firma)

La dichiarazione è sottoscritta con firma digitale e trasmessa in formato elettronico o sottoscritta con forma autografa e trasmessa con allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE